

Codice A1816B

D.D. 3 novembre 2022, n. 3370

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNSPA022 (servitù) - Rinnovo concessione demaniale (Rep. n. 2479 del 28/08/2013), per l'occupazione di sedime demaniale con una condotta fognaria in subalveo del Torrente Tinella nel Comune di Santo Stefano Belbo (CN). Richiedente: Società Intercomunale Servizi Idrici srl (SISI) con sede in Alba (CN).



ATTO DD 3370/A1816B/2022

DEL 03/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNSPA022 (servitù) - Rinnovo concessione demaniale (Rep. n. 2479 del 28/08/2013), per l'occupazione di sedime demaniale con una condotta fognaria in subalveo del Torrente Tinella nel Comune di Santo Stefano Belbo (CN). Richiedente: Società Intercomunale Servizi Idrici srl (SISI) con sede in Alba (CN).

Vista l'istanza presentata in data 02/09/2022, (ns prot. n. 37098/A1816B) dalla Società Intercomunale Servizi Idrici srl (SISI) con sede in Alba (CN) per il rinnovo della concessione demaniale rilasciata dal Settore con disciplinare Rep. n. 2479 del 28/08/2013, per l'occupazione di sedime demaniale con una condotta fognaria in subalveo del Torrente Tinella nel Comune di Santo Stefano Belbo (CN).

Considerato che all'istanza di rinnovo della concessione è stata allegata una dichiarazione da parte di tecnico abilitato, Dott. Ing. Fabrizio Devalle, attestante la non modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni all'opera già concessa ed autorizzata idraulicamente con Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904) P.I. 3728 rilasciata dal Settore Decentrato OOPP e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo con Determinazione Dirigenziale n. 351/25.6 del 12/04/1999.

Ritenuto che trattandosi di rinnovo di concessione per servitù possano essere omesse le procedure di pubblicazione previste dall'art. 8 del Regolamento Regionale n. 14/R – 2004 e s.m.i.

Determinato il canone annuo, ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 3484/A1801A del 24/11/2021, in **euro 191,00** (centonovantuno/00) e stabilito l'ammontare del deposito cauzionale in **euro 382,00**

(trecentottantadue/00) pari a due annualità a cui occorrerà dedurre l'importo di euro 360,00 già versato alla stipula del Disciplinare Rep. n. 2479 del 28/08/2013;

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 art. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. 44/2000, art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

- di concedere, alla Società Intercomunale Servizi Idrici srl (SISI) il rinnovo della concessione per l'occupazione di sedime demaniale, (Rep. n. 2479 del 28/08/2013 in scadenza il 31/12/2022), con una condotta fognaria in subalveo del Torrente Tinella nel Comune di Santo Stefano Belbo(CN);

- di accordare la concessione a titolo precario per **anni diciannove, a decorrere dalla data di scadenza fino al 31/12/2041**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni meglio descritte nella bozza di disciplinare citata in premessa ed allegata alla presente determinazione;

- di stabilire che il canone annuo, fissato in **euro 191,00** (centonovantuno/00) e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

- di richiedere il canone e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

- di dare atto che l'importo di **euro 22,00** (ventidue/00) **da versare a titolo di integrazione cauzione infruttifera** (importo definito deducendo dalla cauzione stabilita di euro 382,00, l'importo di euro 360,00 già versato a titolo di cauzione alla stipula del Disciplinare Rep. n. 2479 del 28/08/2013) sarà accertato sul capitolo 64730/2022 e impegnato sul capitolo 442030/2022;
- di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Bozza Disciplinare di rinnovo concessione per occupazione demaniale - CNSPA022 -

Rep. n° **del**

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione demaniale (Rep. n. 2576 del 02/04/2014) per l'occupazione demaniale con una condotta fognaria in subalveo del Torrente Tinella nel Comune di Santo Stefano Belbo (CN) ai sensi del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i..

Richiedente: Società Intercomunale Servizi Idrici srl (SISI) con sede in Alba (CN) –
----- – 12051 ALBA (P.IVA n. -----) nella persona del Sig. ----- nato a
----- il ----- in qualità di -----

Art. 1 - Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione demaniale (Rep. n. 2479 del 28/08/2013 – D.D. n. 1989 del 28/08/2013) per l'occupazione demaniale con una condotta fognaria in subalveo del Torrente Tinella nel Comune di Santo Stefano Belbo (CN). Il rinnovo della concessione è accordato fatte salve le competenze di ogni altro Ente o Amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per il mantenimento dell'opera.

Il rinnovo della Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1 viene accordato con riferimento all'Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904) P.I. 3728 rilasciata dal Settore Decentrato OOPP e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo con Determinazione Dirigenziale n. 351/25.6 del 12/04/1999. ed alla dichiarazione a firma di Tecnico abilitato allegata all'istanza di rinnovo, relativa alla non modificazione dello stato dei luoghi. Il mantenimento dell'opera oggetto della concessione, la gestione e manutenzione

della medesima dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Idraulica sopra richiamata già allegata al disciplinare di concessione Rep. n. 2489 del 28/08/2013.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni diciannove e pertanto con scadenza al 31/12/2041**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare il sedime demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o allo stesso sedime demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al

concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dell'opera la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro 191,00 (centonovantuno/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale.

Il deposito cauzionale è calcolato nella misura di € 382,00. Si mantiene valido l'importo di euro 360,00 già versato alla stipula del Disciplinare Rep. n. 2479 del 28/08/2013 integrato, in sede di rinnovo, con un importo pari ad € 22,00.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine

della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in comune di Alba, ----- . Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li,

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

Il Responsabile del Settore

Ing. Bruno Ifrigerio